

Legge federale sugli assegni familiari: l'essenziale in breve

Attualmente gli assegni familiari sono essenzialmente di competenza dei Cantoni. 26 diverse legislazioni cantonali determinano il tipo e l'importo degli assegni versati, la cerchia dei beneficiari e l'organizzazione del sistema. Tutti i Cantoni prevedono assegni familiari per i salariati, 10 ne versano anche agli indipendenti e 5 alle persone senza attività lucrativa. Solo coloro che lavorano nel settore agricolo e il personale della Confederazione beneficiano di assegni familiari disciplinati da leggi federali.

Il sistema attuale presenta lacune (per esempio per le persone senza attività lucrativa e quelle che lavorano a tempo parziale) e la sua applicazione è estremamente complessa. Quando entrambi i genitori esercitano un'attività lucrativa e ognuno di essi ha diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio (concorso di diritti) insorgono notevoli difficoltà pratiche e le soluzioni proposte possono rivelarsi poco soddisfacenti, soprattutto nel caso di genitori divorziati, separati o impiegati a tempo parziale (si veda il foglio informativo «Tre casi esemplari»). Spesso i beneficiari degli assegni familiari hanno difficoltà a far valere i loro diritti. Le divergenze tra le varie leggi cantonali e i problemi di coordinamento creano difficoltà anche a coloro che hanno il compito di applicare le leggi, cioè le casse di compensazione per gli assegni familiari e i datori di lavoro.

La nuova legge federale sugli assegni familiari (LAFam) fissa importi minimi per gli assegni per i figli e per gli assegni di formazione procedendo così ad un'armonizzazione e ad un miglior coordinamento. Il suo campo di applicazione è limitato ai salariati e alle persone senza attività lucrativa di reddito modesto. Nei limiti fissati dalla legge federale, i Cantoni conservano la competenza di sviluppare il settore degli assegni familiari nell'ambito delle rispettive politiche sociali e familiari.

Prestazioni e beneficiari

La nuova legge prevede il versamento di un assegno di almeno 200 franchi al mese per ogni figlio d'età inferiore ai 16 anni e di un assegno di formazione di almeno 250 franchi al mese per ogni figlio d'età compresa tra i 16 e i 25 anni che segue una formazione. I Cantoni hanno la facoltà di concedere assegni di maggiore entità. I Cantoni possono introdurre assegni di nascita e d'adozione (ma non ne hanno l'obbligo) e fissarne liberamente l'ammontare.

Tutti i salariati hanno diritto agli assegni familiari. Anche un'attività a tempo parziale (a condizione che il reddito che ne deriva corrisponda almeno alla metà dell'importo annuo della rendita di vecchiaia minima completa dell'AVS, vale a dire, per il 2006, 6'450 franchi) dà diritto ad un assegno intero. Non vengono più versati assegni parziali. Anche le persone senza attività lucrativa il cui reddito imponibile non supera di più di una volta e mezza l'importo della rendita di vecchiaia massima completa (per il 2006: 38'700 franchi all'anno) e che non percepiscono alcuna prestazione complementare all'AVS/AI possono beneficiare degli assegni familiari. Tuttavia i Cantoni possono essere più generosi e ampliare la cerchia dei beneficiari. Gli indipendenti sono esclusi dal campo di applicazione della legge, ma i Cantoni conservano la facoltà di prevedere un regime di assegni familiari anche per loro.

Quando diverse persone possono far valere il diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio, la nuova legge fissa l'ordine delle priorità. La persona che non ha il diritto prioritario ma che, avendolo, avrebbe diritto ad un assegno più elevato può chiedere il versamento della differenza tra quanto percepito dall'avente diritto prioritario e quanto le spetterebbe se fosse lei a ricevere l'assegno.

Le condizioni per l'ottenimento degli assegni familiari per i figli residenti all'estero sono determinate dal Consiglio federale. Salvo accordi internazionali di altro tenore, l'ammontare degli assegni familiari è adeguato al potere d'acquisto del paese di residenza.

Le persone che lavorano nel settore agricolo continuano ad avere diritto agli assegni familiari conformemente alla legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF). Ad esse spettano assegni per i figli di 200 ed assegni di formazione di 250 franchi al mese per ogni figlio. Nelle regioni di montagna gli importi sono superiori di 20 franchi.

Organizzazione del sistema

Il sistema degli assegni familiari cantonali continua a funzionare tramite i datori di lavoro. Ogni datore di lavoro è tenuto ad affiliarsi ad una cassa di compensazione per gli assegni familiari (CAF) nel Cantone in cui la ditta è domiciliata. Le succursali sono soggette al regime del Cantone nel quale hanno sede; i Cantoni possono fissare disposizioni di altro tenore. I datori di lavoro non possono più essere esonerati dall'obbligo di affiliazione ad una CAF. In veste di datori di lavoro, anche la Confederazione, i Cantoni ed i Comuni sono tenuti ad essere affiliati ad una CAF.

Come in passato, i Cantoni fissano le condizioni per il riconoscimento delle CAF e sono responsabili della vigilanza. La nuova legge non introduce alcuna compensazione degli oneri a livello federale. I Cantoni sono però liberi di farlo a livello cantonale.

Finanziamento e costi

(si veda il foglio informativo sui costi e sul finanziamento)

I Cantoni conservano la competenza di fissare le modalità del finanziamento degli assegni familiari. Attualmente gli assegni familiari per i salariati sono integralmente finanziati dai datori di lavoro (eccezion fatta per il Cantone del Vallese, dove viene detratto dal salario un contributo dello 0,3 %). Gli assegni familiari per le persone senza attività lucrativa sono finanziati dai Cantoni, che possono tuttavia stabilire che le persone appartenenti a questa categoria, a determinate condizioni, versino un contributo.

In mancanza di statistiche nazionali in materia, i costi globali degli assegni familiari conformemente al sistema in vigore sono stimati, per il 2006, a 4079 milioni di franchi. Con il sistema previsto dalla nuova legge i costi salirebbero a 4672 milioni di franchi, per un aumento di 593 milioni rispetto al sistema attuale. Se i Cantoni non modificheranno le attuali modalità di finanziamento degli assegni familiari, di questi 593 milioni 455 sarebbero coperti dai datori di lavoro e 138 dai Cantoni e dalla Confederazione.

L'aliquota media a carico dei datori di lavoro è attualmente pari all'1,52%. La nuova legge la porterebbe all'1,7%, per un aumento pari a 0,18 punti percentuali.

Informazioni

- Marc Stampfli, caposettore, UFAS, tel. 031 322 90 79, e-mail: familienfragen@bsv.admin.ch
- Maia Jaggi, UFAS, tel. 031 322 91 83, e-mail: familienfragen@bsv.admin.ch

Altre informazioni

- <http://www.ufas.admin.ch/>